

CONTRATTO

per

Affidamento del servizio di prima accoglienza in favore di cittadini ucraini in fuga dal conflitto di cui all'accordo tra Comune di Firenze e Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze del 23/05/2022. Lotto 2 “Palazzina dell’Orologio”.

- CIG n. 92503931CB -

TRA

il **COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI** con sede legale in FIRENZE (FI), Piazza della Signoria n. 1, P. IVA/C.F. 01307110484 nella persona del dott. RAFFAELE UCCELLO (C.F: CCLRFL66T28A053R), Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo, nato ad ACRI (CS) il 28/12/1966 e domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede della Direzione Servizi Sociali, Viale de Amicis n. 21 Firenze, che interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Firenze;

E

CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (di seguito: "CO&SO") con sede legale in Firenze, Via Valdipesa n. 1, con P.IVA/C.F. e iscrizione nel registro delle imprese di Firenze n. 04876970486, repertorio economico amministrativo n. FI-497755, iscritto all'albo delle cooperative al n. A108639 – Sezione cooperative a mutualità prevalente, nella persona del legale rappresentante Giacomo Billi, nato a Firenze il 4/07/1964 e domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Consorzio sopra indicata;

PREMESSO

- che, al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal significativo afflusso in Italia di cittadini ucraini, il Comune di Firenze e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze hanno

sottoscritto in data 23/05/2022 un “accordo di collaborazione” ex art. 15 della L. 241/1990, con il quale la stessa Prefettura ha affidato al Comune di Firenze la realizzazione e gestione in strutture proprie di uno o più centri di accoglienza straordinari (cosiddetti “CAS”) previsti dall’art. 11 del D. Lgs. 142/2015 e ss.mm.ii, finalizzati all’accoglienza di persone in fuga dal conflitto, con scadenza fissata per il 30/11/2022;

- che sono state individuate come idonee a tale scopo le strutture comunali denominate “Foresteria Pertini”, sita in Firenze, via Tagliamento n. 2 e “Palazzina dell’orologio”, sita in Firenze, viale Corsica n. 10-12;

- che, nelle more di sottoscrizione del citato accordo, con note prot. nn.126454/2022, 126420/2022 e 126469/2022 il dirigente del Servizio sociale amministrativo ha avviato una consultazione con “Fondazione Solidarietà Caritas onlus” e “CO&SO – Consorzio per la cooperazione e la solidarietà – Consorzio di cooperative sociali – Società cooperativa sociale”, in quanto, essendo già rispettivamente assegnatari delle strutture comunali “Foresterie Pertini” e “Palazzina dell’orologio” per l’esecuzione di altro servizio, soggetti i più idonei a predisporre in tempi estremamente rapidi dei progetti organizzativi e gestionali per la realizzazione dei CAS per l’accoglienza dei profughi ucraini presso tali strutture;

- che ciascuno dei soggetti in questione ha elaborato un progetto organizzativo e gestionale del servizio di prima accoglienza da eseguirsi presso le strutture detenute, rispetto ai quali la Prefettura UTG di Firenze si è pronunciata più volte, evidenziando le necessità di adeguamento delle proposte al fine di renderle congruenti alle esigenze di tale ente e alle finalità e prescrizioni contenute nel citato accordo di collaborazione;

- che, a seguito di tale ampia interlocuzione, con note prot. nn. 182652 e 182661 del 26/05/2022, la Prefettura UTG di Firenze si è definitivamente espressa su tali progetti;

- che, in considerazione del carattere di estrema urgenza dell’attivazione delle strutture di accoglienza, in data 26/05/2022 è stata avviata una procedura negoziata senza previa

pubblicazione di bando di gara, da tenersi sulla piattaforma telematica START, articolata in due

lotti (lotto 1 Foresteria Pertini - CIG: 9250390F4D; lotto 2 Palazzina dell'orologio - CIG:

92503931CB), a cui sono stati invitati gli operatori economici sopra menzionati;

- che è stato prescelto il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e 4 del D. Lgs 50/2016,

essendo il progetto gestionale delle strutture già concordato tra il Comune di Firenze, la

Prefettura - UTG di Firenze e gli operatori economici;

- che entro il termine ultimo di ricezione delle offerte e in conformità alle indicazioni contenute

nelle lettere-invito, l'operatore economico CO&SO ha presentato un'offerta per il lotto 2

(Palazzina dell'orologio);

- che nella seduta del giorno 30/05/2022 il RUP ha designato quale aggiudicatario del lotto 2

(Palazzina dell'orologio) del servizio di prima accoglienza dei cittadini ucraini l'operatore

economico Consorzio CO&SO, avente sede legale in Firenze, via Valdipesa 1, P. IVA e CF:

04876970486, per l'importo complessivo di € 490.008,00 (IVA esclusa), sulla base di una durata

del servizio inizialmente stimata in 185 giorni;

- che con determinazione dirigenziale n. DD/2022/03850 del 31/05/2022 è stato aggiudicato al

Consorzio CO&SO il lotto 2 (Palazzina dell'orologio) del servizio oggetto del presente contratto;

- che con nota acquisita al protocollo generale 189715 del 01/06/2022 è stata data comunicazione

dell'aggiudicazione all'operatore economico;

- che in data 1/06/2022 è stato avviato il servizio di prima accoglienza dei cittadini ucraini nella

struttura Palazzina dell'orologio;

- che il Consorzio CO&SO ha dichiarato, ai sensi del d.PR 445/2000, il possesso dei requisiti

necessari alla stipula del presente contratto e che tali dichiarazioni sono state oggetto di

verifiche d'ufficio dall'esito positivo, con l'eccezione della richiesta di rilascio del certificato

dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rimasta, alla data del presente

documento, priva di riscontro da parte del competente ufficio locale del casellario di Firenze

(Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze);

- che, poiché il Consorzio CO&SO ha dichiarato di avvalersi di una cooperativa ad esso

consorziata per l'esecuzione del citato servizio, quale la società cooperativa sociale onlus Il

Girasole (di seguito: "Il Girasole"), con sede legale in Firenze, via Pellas n. 20, P.IVA/CF:

04991520489, questa è stata oggetto di verifiche d'ufficio e risulta in possesso dei requisiti di

moralità e idoneità professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

- che, in ogni caso, la mancanza originaria, successivamente accertata, ovvero la perdita

sopravvenuta dei predetti requisiti in capo a tali soggetti, comporta la risoluzione di diritto del

presente contratto;

- che, conformemente all'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità

organizzata negli appalti pubblici firmata tra la competente Prefettura – Ufficio territoriale del

Governo di Firenze e il Comune di Firenze in data 10/10/2019, è stata acquisita l'informazione

antimafia liberatoria a favore di CO&SO in data 06/03/2022 tramite consultazione della banca dati

nazionale unica della documentazione antimafia;

- che, tramite banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, è stata richiesta in data

23/02/2022 l'informazione antimafia per Il Girasole con richiesta prot. n.

PR_FIUTG_Ingresso_0031141_20220223;

- che, essendo decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. 92 co. 2 del D. Lgs 159/2011, la

stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 D. Lgs. 159/2011, salvo il

recesso dal contratto da parte del Comune di Firenze secondo quanto ivi previsto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I predetti soggetti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte

integrante del presente contratto, insieme agli altri atti e documenti di seguito richiamati,

menzionati o allegati,

E

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto di appalto

Il COMUNE DI FIRENZE (di seguito anche: committente), come sopra rappresentato e in esecuzione degli atti citati in premessa, affida all'operatore economico CO&SO (di seguito, anche: appaltatore), che come sopra rappresentato accetta e si obbliga, la gestione del servizio di prima accoglienza in favore di cittadini ucraini in fuga dal conflitto di cui all'accordo tra Comune di Firenze e Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze del 23/05/2022 - Lotto 2 "Palazzina dell'orologio" (di seguito: "lotto 2 del servizio di prima accoglienza per cittadini ucraini"), per una capienza massima di 80 posti e per il periodo intercorrente dal 1/06/2022 (data di avvio del servizio) al termine finale di conclusione previsto per il giorno 30/11/2022 (CIG: 92503931CB).

Art. 2 – Condizioni, caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio

L'appalto viene accettato dall'appaltatore sotto osservanza piena e assoluta delle norme di legge nonché delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che ne formano parte sostanziale e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, anche ove non materialmente allegati al presente atto:

- accordo procedimentale collaborativo tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze del 23/05/2022;
- lettera di invito [ALL. 1];
- intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze e dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze;
- progetto organizzativo e gestionale di massima concordato con la Prefettura – UTG di Firenze;

➤ nota di riscontro della Prefettura – UTG di Firenze prot. n. 182652 del 26/05/2022;

➤ offerta economica presentata in sede di gara [ALL. 2];

➤ piano dettagliato di interventi di manutenzione ordinaria;

Il Consorzio CO&SO dichiara di impegnarsi a rispettare l'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze e dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze, di cui accetta espressamente il contenuto con particolare riferimento alle clausole di cui agli artt. 2 lett. e) e 5 co. 1 lett. a) e b)

L'appaltatore è tenuto all'adempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria della struttura "Palazzina dell'orologio" con riferimento alle voci presenti e/o applicabili del piano dettagliato di interventi.

Art. 3 – Durata del contratto di appalto

La durata del contratto decorre dal giorno 1/06/2022, data di avvio anticipato del servizio, al termine finale del giorno 30/11/2022, per un totale di 183 giorni.

Art. 4 – Corrispettivi, modalità di pagamento e importo massimo

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio corrisponde a:

- € 29,30 oltre IVA, se dovuta, *pro capite pro die*, per presenze fino a 50 ospiti;

- € 28,99 oltre IVA, se dovuta, *pro capite pro die*, per presenze oltre i 50 ospiti.

A tale importo vanno aggiunti i rimborsi (non soggetti a IVA) per le seguenti prestazioni, ove effettivamente rese, dal valore complessivo stimato in € 76.750,00:

➤ *Kit di ingresso* - € 300,00 *pro capite*;

➤ *Scheda telefonica* - € 5,00 *pro capite*;

➤ *Pocket money* - € 2,50 *pro capite pro die*;

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Il corrispettivo per il servizio è versato con cadenza bimestrale, previa erogazione delle somme necessarie da parte della Prefettura – UTG di Firenze al Comune di Firenze in conseguenza del riconoscimento degli importi dovuti all'appaltatore a seguito di inserimento dei dati necessari sul "Portale migranti".

Il massimo nel periodo ammonta a € 506.573,12 (di cui € 445.173,12 per le prestazioni principali del servizio e € 61.400,00 per i rimborsi delle prestazioni accessorie) inclusa IVA al 5%.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.

Tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto avvengono sul conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore all'avvio del servizio e recano il relativo codice identificativo gara.

Il Comune di Firenze verifica, in occasione di ogni pagamento nei confronti dell'appaltatore, che gli stessi siano disposti sul conto corrente dedicato indicato ai sensi della normativa richiamata.

Art. 6 – Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

L'appaltatore ha facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, previa autorizzazione dei competenti uffici del Comune di Firenze.

Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento contrattuale.

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salvo quanto disposto all'art. 106 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Gli obblighi in materia di riservatezza vengono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune di Firenze e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte del proprio personale degli obblighi in questione.

Il Comune di Firenze, per il caso di grave inosservanza degli obblighi in questione, ha facoltà di risolvere il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con nota prot. n. 237607 del giorno 11/07/2022 è stato nominato il seguente responsabile del trattamento dei dati personali, che presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza:

- la persona giuridica Consorzio CO&SO, nella persona del legale rappresentante signor Giacomo Billi;

Ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Regolamento (UE) 2016/679, il responsabile esterno CO&SO, valendosi dell'autorizzazione del Comune di Firenze, ha comunicato la nomina di altro responsabile, individuato nella cooperativa consorziata di cui lo stesso si avvale nell'esecuzione del servizio e precisamente:

- la persona giuridica Il Girasole, nella persona del legale rappresentante signor Claudio Giannini;

Il Comune di Firenze, preso atto che il Consorzio Co&SO è ricorso a tale altro responsabile, non ha ravvisato alcun motivo ostativo rispetto alla predetta nomina.

Art. 9 - Responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

L'appaltatore è tenuto ad osservare la normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

L'appaltatore, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e

la qualifica di "datore di lavoro" del proprio personale, a qualunque titolo impiegato, e, a tal fine,

ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, adotta tutte le misure necessarie di cui all'art. 26 del

D. Lgs. 81/2008, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo

al Comune di Firenze.

L'appaltatore è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio

personale, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Nel caso del servizio di cui al presente contratto, il documento unico di valutazione dei rischi da

interferenze (cosiddetto DUVRI) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non

emergono interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.

Qualora tale documento si rendesse necessario nello svolgimento del servizio, per avvenimenti

imprevisti che dovessero intervenire, le parti si impegnano a provvedere all'elaborazione del

DUVRI.

Art. 10 – Coperture assicurative. Obbligo di manleva

L'appaltatore è responsabile in via esclusiva per i danni a cose e persone, ivi incluso il proprio

personale a qualunque titolo impiegato, che si verificano nell'esecuzione del presente contratto e,

in generale, per la durata dell'affidamento.

L'appaltatore è responsabile per danni prodotti al Comune di Firenze, al suo personale o ai suoi

beni, ovvero per danni a terzi o a cose di terzi, cagionati dal proprio personale nell'esecuzione del

servizio oggetto del presente contratto.

L'appaltatore è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003, il D.Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.

A tal fine sono state stipulate le seguenti polizze assicurative:

- Polizza RCT/RCO n. 500528515 contratta da CO&SO con Allianz Agenzia Firenze-Signa e appendice di dichiarazione n. 112561177;

- Polizza RCT/RCO n. 186780938/2 contratta da Il Girasole con UnipolSai;

L'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune di Firenze da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 11 – Penali

Il Comune di Firenze, in caso di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto, applica una penale di importo parametrato alla gravità dell'inadempimento riscontrato, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del codice civile. Nelle ipotesi di sopravvenuta informazione antimafia interdittiva e di stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 92 co. 3 del D. Lgs. 159/2011, il Comune di Firenze applica a carico dell'impresa una penale nella misura del 15% del valore globale del contratto, comprensivo di eventuali proroghe.

Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, il Comune di Firenze, tramite gli uffici competenti, contesta gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali con PEC indirizzata al legale rappresentante dell'appaltatore inadempiente, il quale ha un termine di dieci giorni, decorrenti dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Il Comune di Firenze applica la penale se ritiene le deduzioni infondate, se non siano state presentate controdeduzioni ovvero se le stessa non siano state presentate entro il termine.

Qualora la stessa tipologia di inadempimento dovesse verificarsi più di una volta nell'arco di trenta giorni, l'importo previsto a titolo di penale è raddoppiato.

Il Comune di Firenze ha altresì facoltà di richiedere il rimborso delle spese eventualmente sostenute a causa del disservizio.

Gli importi addebitati a titolo di penale sono recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 12 – Risoluzione

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

a) Violazione da parte dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell'appaltatore del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 2013", a cui gli obblighi ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, ai sensi del D.P.R. 62/2013;

b) Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti in applicazione del divieto di cui all'art. 53 co. 16 ter del D. Lgs. 165/2001;

c) Comunicazione della informazione antimafia interdittiva di cui all'art. 91 D. Lgs. 159/2011, ai sensi dell'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, ferma restando l'applicazione della penale prevista all'articolo 11 del presente contratto;

d) Grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale, ai sensi dell'intesa per la prevenzione dei tentativi di

	infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici. A tal fine si considera, in ogni	
	caso, inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di	
	lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli	
	organi ispettivi; l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione	
	obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;	
	e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura – Ufficio territoriale	
	del Governo di Firenze di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei	
	confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;	
	f) Applicazione di misura cautelare o disposizione di rinvio a giudizio per i delitti di cui agli artt.	
	317; 318; 319bis; 319ter; 319quater; 320; 322; 322bis; 346bis; 353; 353bis del codice penale nei	
	confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti;	
	g) Violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 5 del presente	
	regolamento contrattuale;	
	h) Mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;	
	i) Mancato pagamento degli stipendi o di altri emolumenti agli operatori impiegati per	
	l'esecuzione del servizio oltre 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre	
	volte;	
	j) Applicazione di penali per un ammontare pari o superiore al 15% dell'importo complessivo del	
	contratto;	
	k) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del	
	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;	
	l) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;	
	m) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del	
	contratto;	
	n) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;	

o) DURC non regolare per due volte consecutive;

p) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;

q) Mancanza originaria, comunque accertata, ovvero perdita sopravvenuta dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo al Consorzio CO&SO o alla esecutrice "Il Girasole";

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, resta esclusa qualsiasi pretesa di indennizzo, di richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno da parte dell'appaltatore e dai suoi aventi causa.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze corrisponde soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettivamente eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'appaltatore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune di Firenze.

Art. 13 – Recesso

Fatto salvo l'art. 109 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, il Comune di Firenze può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'appaltatore tramite PEC, in caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.

In caso di recesso per giusta causa, l'appaltatore ha esclusivamente diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente contratto, al netto di eventuali penali.

Il Comune di Firenze, qualora l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto, richiede il risarcimento dei danni subiti, ivi incluse le maggiori spese derivanti dalla eventuale riassegnazione del servizio.

Art. 14 – Stipula del contratto e spese contrattuali

Il contratto è formato e stipulato mediante scrittura privata.

Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla stipulazione del presente contratto, presenti e future, sono a carico dell'appaltatore, inclusa l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e ss. mm. ii., pari a € 112 (7 marche da bollo) versate dall'appaltatore tramite Modello F24.

Le operazioni del presente atto sono soggette alle norme relative all'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto 31/08/2022,

per il Comune di Firenze – Direzione Servizi sociali

dott. RAFFAELE UCCELLO

Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo

per CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ - CONSORZIO DI

COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE,

Il legale rappresentante Giacomo Billi